

N. R.G. 3483/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Micaela Lunghi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3483/2013** promossa da:

██████████ SRL (C.F. ██████████), in persona del l.r.p.t., ██████████ (C.F. ██████████), e ██████████, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliati in VIA ██████████ - ██████████ presso il suo studio

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████ (C.F. ██████████), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliati in VIA ██████████ - ██████████ presso il suo studio

ATTORI OPPONENTI

contro

██████████ **SOCIETÀ PER AZIONI** (C.F. ██████████), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata in VIA ██████████ 50041 CALENZANO presso lo studio dell'avv. difensore avv. ██████████

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.11.2017 riportandosi la parte opponente alle conclusioni di cui all'atto di citazione e al foglio depositato in pct; la convenuta come da deduzioni di cui all'udienza del 27.04.2017 e come nella comparsa di costituzione e risposta.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] chiamavano in giudizio la [REDACTED] SPA proponendo opposizione avverso il D.I. 1011/2013 emesso dal Tribunale di Prato e che ingiungeva loro il pagamento a favore di quest'ultima della somma di €. 606.005.29 oltre interessi e oltre spese di procedura per sentire revocare il predetto D.I. e dichiarare inesistente il diritto azionato dall'attrice con condanna ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa; con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta [REDACTED] SPA e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I.; con vittoria di spese di lite.

Nelle more del giudizio alla presente causa era riunita altra recante n. RG 4224/2013 tra gli attori [REDACTED] SRL, [REDACTED] e [REDACTED] che avevano proposto opposizione avverso il medesimo D.I. con cui il Tribunale di Prato aveva ingiunto il citato pagamento della somma a favore della [REDACTED] SPA.

La causa era istruita con le produzioni documentali delle parti e con la CTU contabile e passava in decisione sulle conclusioni di cui all'udienza sopra indicata del 16.11.2017 e all'esito del deposito delle rituali memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c. era emessa la presente sentenza.

La parte attrice deduceva che nulla era dovuto alla banca dato che quest'ultima non aveva dimostrato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria e che i rapporti bancari posti alla base della pretesa monitoria erano caratterizzati da un illegittimo addebito di interessi ultra legali, cms, anatocismo, valute e spese illegittime perché contra legem e quindi si doveva rideterminare il credito relativo ai c/c nn. 110122024 e 10168536.

Deducevano altresì che tra la SRL [REDACTED] e la [REDACTED] SPA oltre ai rapporti bancari suindicati erano intercorsi i c/c nn. 59315 (già 650605-58) e 320195 -95 e 103 operazioni anticipo.

Dalle resultanze della CTU contabile, che il giudicante ritiene esaustiva, emergeva che si dovessero eliminare tutte le somme addebitate in modo illegittimo a titolo di cms (commissione massimo scoperto) dato che si trattava di un onere assolutamente generico e indeterminato atteso che non vi era la specificazione della periodicità, della soglia di costo e del meccanismo di calcolo del predetto onere; il medesimo CTU non ha riscontrato alcuna pattuizione scritta delle condizioni ultralegali applicate alle operazioni di anticipo/ finanziamenti oggetto di causa e ha ricalcolato al tasso legale tutte le competenze di chiusura dei predetti anticipi/finanziamenti addebitate sul c/c 110122024.



Il CTU dott. ██████ applicando tali criteri ha quantificato in €. 185.358,51 le somme illegittimamente addebitate sul c/c 110122024 e in €. 9.7690,73 quelle invece addebitate illegittimamente sul c/c 101658536 ed è pervenuto, quindi, ad un nuovo saldo così rideterminato:

per il conto n. 110122024 il saldo è di €. 190.648,19 a debito della ██████ SRL in luogo del saldo, sempre a debito per la correntista, di €. 376.006,70 come richiesto dalla ██████ SPA:

per il conto n. 101658536 è stata rideterminata la somma in €. 220.237,86 a debito della ██████ SRL in luogo del saldo, sempre a debito per la correntista, di €. 229.998,59.

Per quanto invece riguarda il c/c 59315 (già 650605-58) e il correlato contratto di anticipazione 320195, entrambi oggetto di domanda riconvenzionale, il CTU ha ricostruito i rapporti ex lege con l'applicazione del tasso legale al posto di quello ultra legale illegittimamente addebitato dalla banca e ha provveduto ad eliminare i costi e gli addebiti praticati dalla banca convenuta in difetto di apposita convenzione scritta e quindi in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB tra cui anatocismo e CMS.

Dalla ricostruzione operata dal CTU emerge che per il c/c 101658536 ex art. 1815 c.c. si accertava che il saldo era di €. 204.536,87 a debito della ██████ SRL in luogo del saldo di €. 229.998,59; la seconda verifica effettuata ex art. 1284 c.c. perveniva alla conclusione di un saldo accertato a debito per la ██████ SRL di €. 231.277,74 in luogo di €. 229.998,59 a debito per la ██████ SRL . A parer del giudicante si ritiene che la ricostruzione offerta dal CTU previa verifica ex art. 1284 c.c. sia da prediligere a quella ex art. 1815 c.c.

Per il c/c 110122024 il CTU provvedeva a effettuare il solo ricalcolo ex art. 1284 c.c e accertava €. 135.630,06 come saldo a debito della ██████ SRL in luogo del saldo, sempre a debito per la correntista, di €. 376.006.70 chiesto dalla convenuta opposta.

Dalla espletata istruttoria emerge che l'opposizione è da accogliere parzialmente e il D.I. è da revocare atteso che il CTU ha stabilito che il contratto del 19.09.2011 prevedeva un tasso ultralegale del 15,30% e una cms del 0.50% usurari perché superiori al tasso soglia di periodo del 15,59% come rilevato dal Ministero del Tesori nel III Trimestre 2011; **peraltro è merso che i contratti prodotti in giudizio dalla banca non hanno la necessaria sottoscrizione della banca convenuta e quindi, come stabilito dalla Corte di Cassazione, il contratto bancario firmato solo dal cliente è nullo (cfr. fra le tante: Cass., Civ., 5919/2016 e 7068/16 e recentemente Cass., SS. UU. 898/2018 che salva i contratti monofirma ma nel caso in cui sia consegnata una copia al cliente, dato che, nel caso specifico che ci occupa nella presente causa non è stato in alcun modo provato).**



Quindi vanno ricalcolati, seguendo l'interpretazione del CTU, i saldi nel modo che segue:

per il c/c n. 110122024 si deve ritenere che la somma accertata, al netto delle condizioni ultralegali applicate dalla banca, sia quella di €. 135.630,06 come saldo a debito della ██████████ SRL in luogo del saldo, sempre a debito per la correntista, di €. 376.006,70 chiesto dalla convenuta opposta;

per il c/c. n. 101658536 si deve ritenere che la somma accertata sia quella di €. 231.277,74 a debito della ██████████ SRL in luogo del saldo sempre debitore per la correntista di €. 229.998,59.

Si reputa invece che le conclusioni dell'indagine concernente il c/c 59315 non debbano essere utilizzate ai fini della presente decisione, in ossequio al principio ex art. 112 c.p.c., dato che il predetto c/c non era oggetto di causa ma è stato indagato dal CTU al solo fine della ricostruzione fattuale dei rapporti bancari intercorsi tra i soggetti.

La parziale soccombenza della parte convenuta opposta ██████████ SPA comporta, ex art. 91 e 92 c.p.c., la condanna della stessa alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dagli attori oppositori, da compensarsi tra le parti in ragione della metà, e che si liquidano, ex d.m. 55/14 e succ. mod. e dato il valore della causa nonché visti i valori medi dello scaglione di riferimento (€. 2.430,00 per la fase di studio; €. 1.550,00 per la fase introduttiva; €. 5.400,00 per la fase istruttoria; €. 4.050,00 per la fase decisionale) nella complessiva somma di €. 13.430,00 per compensi oltre alle spese vive (CU, marca iscrizione a ruolo e spese di notifica), al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge per gli attori assistiti dall'avv. ██████████ e in €. 13.430,00 per compensi oltre ad €. 741,00 per le spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge per gli attori assistiti dall'avv. ██████████ disponendone altresì, ex art. 93 c.p.c., solo per l'avv. ██████████ la distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario (cfr. memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) oltre al rimborso delle spese di ctp e di ctu .

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento dell'opposizione degli attori

revoca il D.I. opposto e per gli effetti,

dichiara, come accertato nella CTU espletata in corso di causa, l'illegittimità dei contratti di c/c n. 101658536 e di quello n. 110122024 e la parziale illegittimità del saldo reclamato dalla convenuta opposta;

ordina alla banca la rettifica dei saldi dei predetti conti nella misura rideterminata dal CTU pari a:

€. 231.277,74 a debito degli attori per il c/c 101658536, in luogo di €. 229.998,59;



€. 135.630,06 a debito degli attori per il c/c 1101122014 in luogo di €. 376.006,70
rigetta tutte le altre domande delle parti perché infondate;
condanna altresì ex art. 91 e ss. c.p.c. la parte convenuta opposta a rimborsare agli
attori opposenti le spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 13.430,00 per
compensi oltre alle spese vive, al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge, come
meglio specificato in parte motiva, da compensarsi tra le parti in ragione della metà e
ne dispone la distrazione in favore del solo avv. ██████ che si dichiara antistatario oltre
al rimborso delle spese di ctp e di ctu .

Prato, 8 agosto 2018

Il Giudice
dott. ssa Micaela Lunghi

